

Fascicolo Informativo

Modello: FASCON 5 ed. 01/2018

Copertina

Tua Assicurazioni S.p.A.



Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio del Condominio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a. Nota informativa, comprensiva del glossario
- b. Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza:

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel: (+39) 800.533.533 - Fax: (+39) 02 2773355

COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630

int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A – Informazioni sull'impresa di assicurazione

1 Informazioni generali

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) - Telefono: 800.533.533 - Fax: 02 2773355 - Sito internet www.tuaassicurazioni.it - e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.

Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 133,2 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 100,3 milioni di euro).

Il Ratio patrimoniale Solvency II calcolato in Standard Formula con USP (utilizzo di parametri specifici a cui IVASS ha autorizzato l'impresa in data 11 maggio 2017) è pari a 1,65 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

B – Informazioni sul contratto

Il contratto, salvo diversa indicazione sul simple di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA: In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'Art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Si rinvia all'Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simple di polizza, scelte tra le seguenti:

SEZIONE DANNI AI BENI

- **Fabbricato:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da incendio, fulmine, esplosione, e dagli altri eventi di cui all'articolo A.1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.10, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 100 euro

Risarcimento: 1.000 – 100 euro = 900 euro

Esempio di funzionamento dello scoperto:

Somma assicurata (massimale): 100.000 euro

Danno: 400 euro

Scoperto: 20% con il minimo di 100 euro

Indennizzo: 400 euro – 100 euro (il 20% di 400 è 80 euro, inferiore al minimo di 100 euro) = 300 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Somma assicurata (massimale): 100.000 euro

Danno: 50.000 euro

Indennizzo: 50.000 euro

- **Eventi naturali:** TUA assicura, ad integrazione della garanzia "Fabbricato", la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da eventi naturali di cui all'articolo A.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.3, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Atti vandalici e dolosi:** TUA assicura, ad integrazione della garanzia "Fabbricato", la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici di cui all'articolo A.4 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.4, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Fenomeno elettrico:** TUA assicura i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato di cui all'articolo A.5 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dall'articolo A.5 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Danni da acqua, gas e gelo:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da fuoriuscita acqua condotta, trabocco e rigurgito di impianti idrici, spese di ricerca e riparazione e dagli altri eventi di cui all'articolo A.6 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.6, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Cristalli:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni ai cristalli del fabbricato a causa di rottura accidentale. Si rimanda all'articolo A.7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.7, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Terremoto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni al fabbricato causati da terremoto. Si rimanda all'articolo A.8 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.8, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

- **Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni al fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Si rimanda all'articolo A.9 delle



condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.9, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 16, E.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Fabbricato

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Responsabilità civile Proprietà:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato e le relative parti comuni. Si rimanda agli articoli B.1 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1, B.2, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 100 euro

Risarcimento: 1.000 - 100 euro = 900 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Massimale: 500.000 euro

Danno: 1.000.000 euro

Risarcimento: 500.000 euro (pari al valore del massimale)

- **Responsabilità civile Addetti:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile per gli infortuni degli addetti al servizio del fabbricato. Si rimanda agli articoli B.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.3 ad B.4, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Acqua e gelo:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato, per spargimento acqua, rottura causata da gelo di impianti idrici, trabocco e rigurgito, come meglio specificato all'articolo B.5 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.5, B.6, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo 16, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento dello scoperto:

Danno: 1.000 euro

Scoperto: 10% con il minimo di 150 euro

Risarcimento: 1.000 - 150 euro (il 10% di 1.000 è infatti inferiore al minimo di 150 euro) = 850 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Condizione:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la conduzione delle singole unità immobiliari, come meglio specificato dall'articolo B.7 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.7, B.8, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B.7, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Amministratore:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente causati a terzi per l'esercizio

dell'attività di amministratore del fabbricato assicurato, come meglio specificato dagli articoli B.9, delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.10, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B.9, B.13 F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà

- **Responsabilità civile Inquinamento ed interruzione esercizio:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato, per contaminazione acqua, aria, suolo, o per interruzione attività di terzi, come meglio specificato dall'articolo B.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli B.12, B.13 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione all'articolo B.11, B.13, F.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento dello scoperto e del massimale:

vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile Proprietà e Addetti

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Tutela Legale Base:** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni generali di assicurazione, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i casi assicurativi inerenti il fabbricato assicurato per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali subiti, o per la difesa penale, o per controversie da presunte inadempienze contrattuali, e per gli altri casi meglio specificati all'articolo G.1 delle condizioni generali di assicurazione, sia nella forma "Intero fabbricato" che "Porzione fabbricato", al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore lite:

massimale: 10.000 euro

valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione: 250 euro

valore lite reale: 100 euro

indennizzo: 0 euro (in quanto il valore di lite reale non supera il valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione)

Esempio di funzionamento del massimale:

massimale: 10.000 euro

spese legali: 5.000 euro

indennizzo: 5.000 euro

- **Estensione Recupero quote condominiali:** Ad integrazione della garanzia di cui al punto precedente, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per le controversie per il recupero di quote condominiali nei confronti dei condomini morosi. Si rimanda all'articolo G.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, G.3, da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.3, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:

vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

- **Estensione Sicurezza:** Ad integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base" in capo alla presente sezione, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inerenti il fabbricato assicurato, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo G.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.2, G.4 da G.5 a G.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1, G.4, G.6 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:

vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base

Per la sezione "Danni ai beni" vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: TUA presta le garanzie limitatamente al fabbricato ubicato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano; si rimanda all'articolo A.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per la sezione "Responsabilità civile" vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: TUA presta le garanzie qualora il fabbricato indicato in polizza sia ubicato nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, e purchè gli assicurati abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in tali Paesi; si rimanda all'articolo B.16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per le garanzie "Fabbricato", "Eventi naturali", "Danni da acqua, gas e gelo", "Fenomeno elettrico", "Responsabilità civile proprietà", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile acqua e gelo", "Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio" vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: alla scadenza di ciascuna annualità i premi netti in corso sono rideterminati automaticamente in base ai coefficienti di aumento riferiti all'età del fabbricato, come meglio specificato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio modificazione del rischio: qualora l'assicurato abbia dichiarato in fase di stipula della polizza che il fabbricato è adibito per l'80% ad abitazioni o uffici, e poi durante la polizza, tale % dovesse ridursi ad es. al 50%, avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso).

6 PREMI

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali, semestrali, quadrimestrale, trimestrale o unica soluzione-temporanea) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA,
- contante,

tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimanda all'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.

AVVERTENZA: per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile", l'intermediario ha la possibilità di applicare sconti di premio, sulla base di valutazioni commerciali. Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare addizionali al contratto.

7 DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte, come meglio disciplinato dall'articolo 12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Il contraente, a norma del Codice del Consumo, in caso di vendita a distanza, ha diritto di recedere entro 14 giorni, come meglio disciplinato dall'articolo 19 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

8 ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Per alcune delle garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile" sono previsti aggiornamenti automatici dei premi alla scadenza di ciascuna annualità (per fabbricati fino a 46 anni d'età e qualora vi sia il passaggio da una fascia d'età a quella superiore), come meglio disciplinato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Qualora indicato in polizza SI nella casella "Indicizzata", per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Responsabilità Civile", le somme assicurate, massimali, franchigie, altri limiti di garanzia ed i premi sono collegati all' "Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati", come meglio disciplinato dall'articolo 11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

9 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11 REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Il premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

<i>Aliquota</i>	<i>Garanzia/Sezione</i>
22,25%	Danni ai beni (escluso cristalli) Responsabilità civile
21,25%	Danni ai beni (cristalli) Tutela Legale
0%	Terremoto e Alluvione

C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

AVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata (con le modalità ed informazioni indicate nelle condizioni generali di assicurazione) all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne abbia avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato dagli articoli C.1, D.1 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia; in caso di sinistro per tale sezione, l'assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinato dall'articolo G.8 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli da G9 a G.11 per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

13 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

14 ARBITRATO

Per le garanzie della sezione "Danni ai beni", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti (vedasi articolo C.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articolo G.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziar

15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti:	dipendenti, lavoratori parasubordinati e quelli in forza di contratti di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, che prestano la loro attività al servizio del fabbricato indicato in polizza e non delle singole unità immobiliari, e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.).
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Codice delle Assicurazioni:	il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Condominio:	comproprietà nell'ambito di un fabbricato.
Condòmino:	proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell'ambito di un condominio.
Cristalli:	tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nelle parti comuni del fabbricato o pertinenti alle aperture verso l'esterno.
Danno Liquidabile:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Dichiarazione di conformità:	<p>si intende la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46 o dell'art. 7 del D.M. sviluppo economico n. 37/2008, relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto idraulico: impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della citata legge e D.M.; - impianto elettrico: impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della citata legge e D.M.. <p>Se l'assicurazione è stipulata dal condominio per l'intera proprietà le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento agli impianti di proprietà comune. Se l'assicurazione è prestata al singolo condòmino per la parte di sua proprietà, le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento alla porzione assicurata.</p>
Età:	per il calcolo dell'età del fabbricato si prende in considerazione l'anno, riportato in polizza, di ultimazione dei lavori di costruzione o ultima intera ristrutturazione del fabbricato. Per intera ristrutturazione si intende quella che abbia interessato tutti gli impianti, al servizio delle parti, sia comuni che private, assoggettabili all'applicazione della Legge 46/90 (se la ristrutturazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008) o del D.M. sviluppo economico n. 37/2008.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>la costruzione edile, intera o porzione, nel qual caso sono comprese le rispettive quote di proprietà comune, comprensiva di tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, impianti fotovoltaici e solari termici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, tende esterne purché rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili, per natura o per destinazione, ed esclusa in ogni caso l'area. Sono considerati fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti quali boxes, attrezzature sportive e da gioco, strade private, piscine, giardini anche con alberi.</p> <p>Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati 1/10 del totale delle pareti esterne, dell'area coperta, delle strutture portanti verticali e del manto della copertura in materiali combustibili. E' sempre tollerato l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto.</p> <p>Il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.</p> <p>Se indicato "Intero" alla voce "Parte assicurata" sul simple di polizza, il fabbricato deve costituire condominio o villa singola o casa unifamiliare; pertanto non può ad es. essere considerato "Intero" un appartamento.</p> <p>Se indicato "Porzione" alla voce "Parte assicurata" sul simple di polizza, il fabbricato assicurato non deve costituire condominio o villa singola o casa unifamiliare, ma essere costituito da uno o più appartamenti identificati in polizza alla voce "indirizzo" (ad es. Via Gramsci, 2 - interni a, b e c), sia di un unico proprietario che di più proprietari.</p>
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.
Implosione:	repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza. Qualora l'ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.
Massimale:	la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Materiali incombustibili:	sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nel fabbricato indicato in polizza.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Piani abitabili:	totale del numero di piani, ivi compresi sottotetti, mansarde, seminterrati ed interrati, ad esclusione di quelli non abitabili.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Unità immobiliare:	porzione di immobile destinato a civile abitazione, ufficio, studio professionale, non intercomunicante con altre e con proprio accesso.
Valore a nuovo:	la spesa prevista per l'integrale costruzione del fabbricato a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Valore a stato d'uso:	il valore a nuovo al netto del deprezzamento.
Deprezzamento:	il deprezzamento del fabbricato stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante.
Valore intero:	la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Quindi se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo:	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Condòmino:	proprietario di una porzione di fabbricato nell'ambito di un condominio.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data di aggiornamento: 31/01/2018

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOT. MARCO CARDINALETTI



Premessa

Data di aggiornamento: 31/01/2018

Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASCON 5 ed. 01/2018) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FASCON 1 ed. 01/2018.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 –
Dichiarazioni e
comunicazioni del
contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre
assicurazioni

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l'assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ..

Art. 3 –
Aggravamento del
rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione
del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 –
Assicurazione per
conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata e
Periodo di
assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 – Pagamento
del premio e
decorrenza della
garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a

rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 –
Comunicazioni e
modifiche al
contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Proroga,
disdetta e
variazione del
premio alla
scadenza del
contratto

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative.

Qualora in polizza sia richiamata la dicitura "tacito rinnovo NO", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10 –
Aggiornamento del
premio all'età del
fabbricato

Alla scadenza di ciascuna annualità i premi netti in corso, per le sole garanzie "Fabbricato", "Eventi naturali", "Danni da acqua, gas e gelo", "Fenomeno Elettrico", "Responsabilità civile proprietà", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile acqua e gelo", "Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio", qualora sottoscritte, sono rideterminati automaticamente (per fabbricati fino a 46 anni d'età e qualora vi sia il passaggio da una fascia d'età a quella superiore), con la seguente modalità:

il premio netto dell'annualità scaduta viene suddiviso per il coefficiente della Fascia precedente, e quindi moltiplicato per il coefficiente della fascia attuale.

Esempio aumento di premio in base alla nuova fascia d'età:

Per fabbricato di età 11 anni alla scadenza della quietanza i premi relativi alle garanzie su indicate vengono divisi per il coefficiente (pari a 0,60) della fascia d'età da 6 a 10 anni e moltiplicati per il coefficiente (pari a 0,68) della fascia d'età da 11 a 15. Per i quattro anni successivi il premio rimane invariato.

Sull'importo così ottenuto viene applicata l'indicizzazione prevista dall'Art. 11 ed infine ripartito il premio per l'eventuale frazionamento ed applicate le imposte di legge.

Tabella coefficienti per fascia d'età:

<i>Fascia d'età del fabbricato alla scadenza annuale</i>	<i>Coefficiente da applicare sulla tariffa</i>
<i>Da 1 a 5 anni</i>	<i>0,55</i>
<i>Da 6 a 10</i>	<i>0,60</i>
<i>Da 11 a 15</i>	<i>0,68</i>
<i>Da 16 a 20</i>	<i>0,75</i>
<i>Da 21 a 25</i>	<i>0,9</i>
<i>Da 26 a 30</i>	<i>1,10</i>
<i>Da 31 a 35</i>	<i>1,2</i>
<i>Da 36 a 40</i>	<i>1,25</i>
<i>Da 41 a 45</i>	<i>1,28</i>
<i>Oltre 46</i>	<i>1,30</i>

Qualora l'età del fabbricato al momento del rinnovo sia nella medesima fascia d'età non è previsto l'aggiornamento del premio all'età.

Art. 11 –
Indicizzazione

Qualora indicato in polizza “SI” alla voce “Indicizzazione”, le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alla sezione “Danni ai beni” e “Responsabilità Civile”, sono collegati all’ “Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno precedente;
- **alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell’indice;**
- l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all’assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. **Sono soggetti all’adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.**

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell’applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell’ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l’adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 12 – Recesso in
caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 13 – Foro
Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’assicurato o del contraente.

Art. 14 – Oneri
fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 – Rinvio alle
norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 16 – Franchigia
frontale

Le garanzie della sezione “Danni ai beni” e della sezione “Responsabilità civile” operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della “franchigia” indicata in polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto, la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’assicurato.

La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio prestate nella Sezione Danni ai beni.

La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 17 – Assicurazione
parziale e deroga
alla proporzionale

Le garanzie di polizza sono prestate in base al valore del fabbricato, salvo quanto diversamente disposto da singole garanzie. Pertanto il valore risultante in polizza quale valore intero del fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% (che si intende elevato al 15% se la polizza è indicizzata) il valore dichiarato in polizza dall’assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà più applicato quanto previsto al 1° comma.

Art. 18 – Mediazione per la
conciliazione delle
controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013) in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

**Art. 19 – Diritto di recesso contratti a distanza**

Il contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Danni ai beni

Fabbricato

Art. A.1 – Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fabbricato", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
- g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, ***purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;***
- h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, ***purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.*** La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato conseguenti all'azione del fulmine;

TUA assicura, inoltre, la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- k) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
- l) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa;
- m) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. C.3 – Valutazione del danno ed operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- n) le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall'assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati. ***Sono, comunque, escluse le prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;***
- o) oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o atto equipollente (***escluse multe, ammende e sanzioni amministrative***) che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della stipula del contratto;
- p) le spese poste a carico dell'assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;
- q) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato.

Le garanzie di cui alle lettere k), l), m), n), o), p), q) del presente articolo vengono prestate con i limiti di indennizzo indicati all'Art. E.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) ***verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;***
- 2) ***causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;***
- 3) ***conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;***
- 4) ***di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica,***

- radioattiva e batteriologica;*
- 5) *causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti ed eventi naturali in genere;*
 - 6) *all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
 - 7) *subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*
 - 8) *indiretti, o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto all'Art. A.1 lettera l);*
 - 9) *causati da fenomeno elettrico;*
 - 10) *di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;*
 - 11) *da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.*
- Per la garanzia perdita pigioni o mancato godimento (Art. A.1 lettera l) è inoltre escluso il prolungamento del mancato ripristino causato dai seguenti eventi che impediscano o rallentino tali operazioni:*
- 12) *cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;*
 - 13) *mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;*
 - 14) *revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti.*

Garanzie facoltative

Eventi naturali

Art. A.3 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Eventi naturali", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, causati da:

- a) *uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante il fabbricato assicurato, escluso quanto compreso poi alla successiva lettera e);***
- b) *bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato assicurato **è compreso solo se arrecato direttamente da pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.***
- c) *da crollo o sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve);*
- d) *da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica;*
- e) *uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all'immobile (**escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie**), **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante il fabbricato assicurato.***

Le garanzie di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo, sono operanti con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, ed inoltre non sono compresi i danni:

- *causati da:*
 - 1) *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;*
 - 2) *mareggiata o penetrazione di acqua marina;*
 - 3) *formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;*
 - 4) *gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, salvo quanto espressamente previsto in caso di sovraccarico di neve;*
 - 5) *cedimento o franamento del terreno;*
- *subiti da:*
 - 6) *alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*
 - 7) *gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, enti all'aperto e consimili installazioni esterne, ad eccezione dei serbatoi metallici e di quanto indicato alla lettera e) sopra riportata;*

- *con esclusivo riferimento alla garanzia sovraccarico neve:*
 - 8) *immobili con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;*
 - 9) *ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino crollo o sfondamento del tetto o delle pareti;*
 - 10) *fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;*
 - 11) *da gelo, sebbene conseguente al danno derivante da sovraccarico di neve;*
 - 12) *da valanghe e slavine.*

Atti vandalici e dolosi

Art. A.4 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Atti vandalici e dolosi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi. Sono altresì compresi i danni:

- a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
Qualora l'occupazione si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
- b) i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato causati dai ladri alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di pertinenza delle singole unità immobiliari, in occasione di furto tentato o consumato;
- c) da furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari.

Le estensioni di garanzia riportate alle lettere b) e c) del presente articolo vengono prestate con il limite di indennizzo indicato all'art. E.1 - Limiti di indennizzo franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, ed inoltre non sono compresi i danni:

1. *da deturpamento o imbrattamento;*
2. *da furto, salvo che per eventi previsti dal presente articolo alle lettere b) e c);*
3. *verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.*

Fenomeno elettrico

Art. A.5 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fenomeno elettrico", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, nel limite della somma indicata in polizza, a primo rischio assoluto (in deroga a quanto previsto dall'Art. 17), per i danni materiali e diretti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

1. *derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;*
2. *dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;*
3. *dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza;*
4. *verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;*
5. *a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV;*
6. *di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;*
7. *da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.*

In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Danni da acqua, gas e gelo

Art. A.6 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Danni da acqua, gas e gelo", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, di pluviali e di

grondaie, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del fabbricato;

- b) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, termosifoni, al servizio del fabbricato, determinati da gelo.
- c) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di grondaie, pluviali, di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;

Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato assicurato, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:

- d) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della presente garanzia; sono comprese anche le spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate purchè debitamente coibentate;
- e) dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato.

Sono escluse le spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti degli impianti in questione.

Ognuna delle garanzie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) viene prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Premesso che, quanto disciplinato da ogni singolo punto del presente articolo non è compreso dagli altri, l'assicurazione non include inoltre i danni:

- **relativamente alla garanzia acqua condotta (lettera a):**
 - 1) derivanti da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
 - 2) da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
 - 3) per traboccamento di piscine, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - 4) da usura, corrosione o difetto di materiali;
 - 5) da rottura di tubi in gomma;
- **relativamente alla garanzia gelo (lettera b):**
 - 6) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
 - 7) rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate;
- **relativamente alla garanzia occlusione di condutture e impianti (lettera c):**
 - 8) conseguenti a traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - 9) avvenuti a seguito di trabocco delle piscine.

Cristalli

Art. A.7 - Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Cristalli", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per le spese sostenute per sostituire i cristalli delle parti comuni del fabbricato assicurato, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabile ai sensi delle altre garanzie della presente sezione "Danni ai beni" o per le quali sia esaurito il limite di indennizzo previsto dalle stesse.

La garanzia opera a primo rischio assoluto (in deroga a quanto previsto dall'Art. 17), fino alla concorrenza della somma indicata in polizza e in ogni caso **con il limite di indennizzo indicato all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;**
- 2) **derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;**
- 3) **ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;**
- 4) **avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato, operazioni di trasloco;**
- 5) **lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi;**
- 6) **ai cristalli di valore artistico, verande (per le sole lastre orizzontali) e lucernari;**
- 7) **avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, inondazioni, alluvioni;**
- 8) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 9) **di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.**

Se il fabbricato assicurato è adibito a dimora unifamiliare i danni coperti dalle presenti garanzie sono compresi solo per quanto posto a protezione degli accessi esterni.

Terremoto

Art. A.8 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto", a parziale deroga dell' Art. A.2, punto 5), TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.

TUA non indennizza i danni:

1. *da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;*
2. *causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.*
3. *da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.*

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione

Art. A.9 – Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione", nel limite della somma assicurata indicata in polizza, a parziale deroga delle condizioni previste dalla presente sezione, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti a fabbricati assicurati, in corso di costruzione o ristrutturazione, causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche.

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

La presente garanzia si intende prestata a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. *vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;*
2. *non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;*
3. *non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;*
4. *non sia consentito di fumare.*

Norme comuni alla sezione

Art. A.10 – Delimitazione territoriale

TUA presta le garanzie limitatamente al fabbricato ubicato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. A.11 – Colpa grave

TUA corrisponderà l'indennizzo a termini della presente sezione di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave del contraente e/o dell'assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare di quest'ultimo e quando l'assicurato non sia una persona fisica, del legale rappresentante, dei soci a responsabilità illimitata o dell'amministratore, delle persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. A.12 – Rinuncia alla surroga

TUA rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall' Art. 1916 cod. civ. verso:

- il contraente, nonché le persone delle quali contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari dell'abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

Art. A.13 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, **purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze ed omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, ma riguardino mutamenti episodici e transitori.** TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Denuncia e gestione del sinistro – Sezione Danni ai beni

Art. C.1 – Cosa fase
in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne abbia avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

- 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 2) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;*
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;*
- 5) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.*

Art. C.2 –
Esagerazione o
alterazione dolosa
del danno

Il contraente, o l'assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. C.3 –
Valutazione del
danno ed
operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura seguente.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera m) nei limiti di indennizzo previsti dall'Art. E.1, ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- 1) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;*
- 2) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;*
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- 4) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.4 –
Determinazione del
valore delle cose
assicurate e del
danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato

Si stima il valore allo stato d'uso del fabbricato distrutto e quello per riparare, al netto del deprezzamento, il fabbricato danneggiato e si detrae il valore ricavabile dai residui. **Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.**

Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

- uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore al valore a nuovo indicato in polizza ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.

Occorre infine tenere presente che:

- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio di quello determinato con valore allo stato d'uso;**
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale; è ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA.**

Cristalli

Si stima il valore allo stato d'uso dei cristalli distrutti e quello per riparare, al netto del deprezzamento, quelli danneggiati e si detrae il valore ricavabile dai residui.

Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, qualora il rimpiazzo o la riparazione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Perdita di pigione

Per i danni derivanti da perdita di pigione, di cui all'Art. A.1 lettera l), l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Spese di demolizione e sgombero

Le spese di cui all'Art. A.1 lettera k), devono essere tenute distinte dalle stime di cui al presente articolo, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 17.

Art. C.5 – Limite di
indennizzo

TUA è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti delle somme assicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicate specificatamente in polizza, ovvero del valore a nuovo relativamente al fabbricato, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ.

Art. C.6 – Titolarità
dei diritti nascenti
dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. C.7 – Modalità
di pagamento
dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e verificata la titolarità dell'interesse assicurato, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, **TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.**

Il pagamento da parte di TUA all'assicurato, o ai suoi eredi in caso di decesso, viene effettuato tramite bonifico bancario in Italia e in valuta corrente.

Art. C.8 –
Erogazione di
anticipi
sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 100.000 euro.**

L'assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità

(deprezzamento) di cui all'Art. C.4. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore complessivamente a 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere erogati da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Sezione danni ai beni

Art. E.1 – Limiti di indennizzo franchigie e scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie della Sezione Danni ai Beni, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle presenti condizioni. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 16 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 16.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.1 – lettera k)	Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 100.000 euro Fino a 2.000 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 10% dell'indennizzo
A.1 – lettera l)	Perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato	Limite di indennizzo: 5% del valore della singola unità immobiliare colpita da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di un anno e di 50.000 euro per sinistro
A.1 – lettera m)	Onorari periti,	Limite di indennizzo: 3% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera n)	Onorari progettisti e consulenti	Limite di indennizzo: nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e comunque fino alla concorrenza del 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera o)	Oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o atto equipollente	Limiti di indennizzo: 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di 10.000 euro
A.1 – lettera p)	Spese poste a carico dell'assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici al servizio del fabbricato	Limiti di indennizzo: 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, con il massimo di 5.000 euro
A.1 – lettera q)	Rimpiazzo combustibile	Limite di indennizzo per anno assicurativo: 3.000 euro
A.3 – lettera b)	Danni da bagnamento causati da pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti	Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo: 10.000 euro
A.3 – lettera c)	Sovraccarico neve	Limiti di indennizzo: 40% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro Scoperto: 10% con il minimo di 1.000 euro
A.3 – lettera d)	Danni da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, verande, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per annualità assicurativa Scoperto: 10%
A.3 – lettera e)	Eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati	Limite di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro per sinistro e anno assicurativo Limite di indennizzo per tende e antenne: 2.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperto: 10%
A.4 – lettera b)	Guasti al fabbricato causati dai ladri alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di pertinenza delle singole unità immobiliari in occasione di furto tentato o consumato	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata, con il massimo di 3.000 euro.

A.4 – lettera c)	Furto di fissi e infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari	Limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo: 1.000 euro
A.5	Fenomeno elettrico	Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell' art. 9 della L. 46/90 o dell' art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera a)	Fuoriuscita acqua condotta	Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell' art. 9 della L. 46/90 o dell' art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera b)	Rottura di impianti e seguito di gelo	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell' art. 9 della L. 46/90 o dell' art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera c)	Traboccamento e rigurgito a seguito di occlusione	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro e 5.000 euro per anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell' art. 9 della L. 46/90 o dell' art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera d)	Spese ricerca e riparazione per danni a acqua	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per sinistro e anno assicurativo. Per tubi interrati il limite di indennizzo è pari a 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo Franchigia frontale per immobili di età superiore a 30 anni, in assenza di dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell' art. 9 della L. 46/90 o dell' art. 7 del D.M. sviluppo economico 37/2008: la franchigia si intende raddoppiata
A.6 – lettera e)	Spese ricerca e riparazione per perdita gas	Limiti di indennizzo: 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo
A.7	Cristalli	Limiti di indennizzo: 1.000 euro per singolo cristallo
A.8	Terremoto	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperto 10% con il minimo di 10.000 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco